



Istituto Comprensivo
"TRENTO 1"

ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA
GLI ISTITUTI COMPRENSIVI
IL SERVIZIO WELFARE E COESIONE SOCIALE DEL
TERRITORIO VAL D'ADIGE
LA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
PER I MINORENNI
IL TRIBUNALE PER I MINORENNI

20 novembre 2020

Integrato in data 9 giugno 2021

**ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA
GLI ISTITUTI COMPRENSIVI
IL SERVIZIO WELFARE E COESIONE SOCIALE DEL TERRITORIO VAL D'ADIGE
LA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI
IL TRIBUNALE PER I MINORENNI**

INDICE

Introduzione

1. La collaborazione tra servizi: scuola e servizio sociale

1.1 Comunicazione tra scuola e servizio sociale

1.2 Consulenza e richiesta di collaborazione

1.2.1 Consulenza non nominativa

1.2.2 Richiesta di collaborazione o di attivazione di un progetto integrato di rete da parte della scuola

1.2.3 Richiesta di collaborazione o di attivazione di un progetto integrato di rete da parte del servizio sociale

1.3 Segnalazione

1.3.1 La segnalazione di situazioni di disagio socio-relazionale

1.3.2 Sospetto maltrattamento e/o abuso/ reato

1.4 Formazione comune del personale scolastico e del servizio sociale

1.5 Modalità di monitoraggio e verifica

2. La collaborazione tra Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, Tribunale per i minorenni, Scuola e Servizio sociale (integrazione del 9 giugno 2021)

2.1 La Scuola

2.1.1 Segnalazione

2.1.2 Obbligo di denuncia

2.1.3 Rapporto col minore

2.1.4 Giustizia riparativa

2.2 La Procura della Repubblica presso Il Tribunale per i Minorenni

2.2.1 Notizie di reato

2.2.2 Segnalazione di pregiudizio

2.2.3 Contatti

2.3 Il Tribunale per i Minorenni

2.3.1 Comunicazione decreti alla scuola

2.3.2 Indicazioni al servizio sociale e privati con affido di minori

2.3.3 Giustizia riparativa

2.3.4 Formazione

ALLEGATI

- Modulo di richiesta consulenza/collaborazione/segnalazione (ALL.1)
- Griglia di analisi per insegnanti sulla situazione personale/familiare del bambino/ragazzo
- Modulo sintesi incontro ed accordi presi (ALL.2)

APPENDICI

- La rilevazione del sospetto maltrattamento e l'abuso sessuale ai danni di minori
- Il progetto integrato di rete
- Buone prassi nel lavoro di comunità tra scuola, servizio sociale e territorio - scheda progetto

INTRODUZIONE

Accompagnare bambini/e e ragazzi/e nello sviluppo personale all'interno del percorso scolastico è la via privilegiata per promuovere l'inclusione, diminuire la dispersione scolastica, agevolare percorsi di qualificazione professionale e di inserimento lavorativo; ciò permette di contrastare l'ingresso nel circuito della povertà e delle disuguaglianze, come affermato anche dall'EFA Global Monitoring Report dell'UNESCO.

Una proficua collaborazione tra i professionisti, gli educatori dei servizi, gli insegnanti, le famiglie, le associazioni del territorio e le reti di famiglie, permette una prospettiva inclusiva in grado di garantire un migliore esito degli interventi a sostegno del benessere dei bambini/ragazzi e delle loro famiglie, anche in un'ottica preventivo-promozionale attraverso il potenziamento dei fattori "protettivi", ricercando la partecipazione attiva e consapevole della famiglia. Ciò è raccomandato anche nelle Linee di indirizzo nazionali "L'intervento con bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità" recepite da Delibera di Giunta Provinciale n. 2050 del 13 dicembre 2019.

L'accompagnamento dei bambini e dei ragazzi e delle loro famiglie da parte della scuola e del servizio sociale, può trovare un sostegno ed un rinforzo nella costruzione di alleanze con gli altri soggetti educanti presenti nel territorio (privato sociale, oratori, associazioni sportive/culturali, volontariato, ecc), anche attraverso una co-progettazione di interventi extrascolastici che implementino le competenze strumentali e trasversali informali e formali.

L'Amministrazione comunale in alleanza con la scuola concretizza questo intento anche attraverso il protocollo "Città-scuola" e il "Distretto dell'educazione", valorizzando il contributo attivo dei bambini e dei ragazzi con azioni di ascolto e partecipazione come indicato nei nove passi del percorso di certificazione "Trento città amica dei bambini e dei ragazzi".

A distanza di sei mesi dalla sottoscrizione dell'Accordo di collaborazione tra gli Istituti Comprensivi ed il Servizio Welfare e coesione sociale del Territorio Val d'Adige - 20 novembre 2020 - la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, il Tribunale per i minorenni, la scuola e il Servizio Welfare e coesione sociale considerando di fondamentale importanza l'instaurarsi di prassi fattive di comunicazione e informazione reciproca, attraverso l'esplicitazione delle rispettive esigenze e l'individuazione di scelte e strategie finalizzate ad interventi integrati efficaci e appropriati nel migliore interesse dei bambini e ragazzi, il 9 giugno 2021 hanno integrato il succitato documento che pertanto viene rinominato "*Accordo Di Collaborazione tra Istituti Comprensivi, Servizio Welfare e Coesione Sociale del Territorio Val d'Adige- Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, Tribunale per i minorenni*".

1. LA COLLABORAZIONE TRA SERVIZI: SCUOLA E SERVIZIO SOCIALE

1.1 Comunicazione tra scuola e servizio sociale

Nel rapporto servizi sociali - scuola una comunicazione tempestiva, chiara ed esaustiva costituisce la base del rapporto fiduciario e facilita l'esercizio dei rispettivi ruoli nel comune impegno di prevenzione e azione nelle situazioni di disagio in età evolutiva.

Tempi e modalità della comunicazione

Ad inizio anno scolastico (entro settembre)

- Il servizio sociale invia i nominativi ed i contatti aggiornati degli assistenti sociali dell'Ufficio famiglie e minori, dell'area inclusione sociale (per la famiglie sinte e richiedenti protezione internazionale) e degli educatori professionali referenti per le progettualità con il territorio.
- La scuola invia i nominativi dei referenti per l'inclusione/BES ed i loro contatti aggiornati.
- Il servizio sociale, per ciascun istituto comprensivo, convoca un incontro tra i suoi referenti (educatore professionale, assistenti sociali, coordinatore), il dirigente scolastico ed i referenti per l'inclusione/bisogni educativi speciali, nel periodo intercorrente tra l'ultima settimana di agosto e la fine di settembre. L'incontro ha l'obiettivo di aggiornarsi sulle prese in carico complessive del servizio sociale e sulle situazioni di vulnerabilità presenti a scuola, sui progetti e le risorse territoriali e le reti di collaborazione attive.
- A seguito di questo incontro gli assistenti sociali di riferimento per l'istituto comprensivo fissano un incontro con il referente BES per un monitoraggio delle situazioni in cui vi sia una presa in carico ed una progettualità congiunta, anche al fine della ri-progettazione didattico – educativa.

Nel corso dell'anno scolastico

- Il servizio sociale ha cura di condividere con i referenti scolastici, anche attraverso incontri comuni, l'apporto eventuale del servizio sanitario ai percorsi di supporto educativo a bambini e ragazzi.
- La scuola ha cura di coinvolgere il servizio sociale nei momenti di verifica con il servizio sanitario e/o con i responsabili dei bambini/ragazzi; le modalità di tale azione vanno definite caso per caso.
- Su casi specifici è opportuno che vi sia un passaggio di informazione ed una condivisione di scelte quando il progetto educativo e di supporto viene significativamente modificato (es. non ammissioni alla classe successiva, provvedimenti di allontanamento dal nucleo familiare, attivazione di educativa domiciliare, altro).
- Il servizio sociale promuove incontri di raccordo e co-progettazione di azioni nell'ambito della collaborazione scuola-territorio.

Contenuti della comunicazione

Il **servizio sociale**, previo accordo con la famiglia, comunica alla scuola:

- ad inizio anno, le situazioni familiari per le quali è attiva una progettualità condivisa, comprese quelle per le quali l'autorità giudiziaria è intervenuta con provvedimenti a tutela del bambino/ragazzo (es. affidamento socio-educativo al servizio sociale, limitazioni alla responsabilità genitoriali,...).
- Il servizio sociale condivide, inoltre, nell'ambito della collaborazione scuola-territorio, la costruzione di alleanze tra i vari soggetti (scuola, comune, terzo settore) per l'individuazione e la costruzione di progetti di promozione sociale a favore dei bambini/ragazzi e delle famiglie.

La **scuola** comunica al servizio sociale

- il piano di inclusione: progettualità e risorse (PIT)
- le azioni specifiche rivolte alla dispersione scolastica e a supporto delle fragilità educative
- le modalità di comunicazione con le famiglie e le iniziative a supporto della genitorialità

Strumenti della comunicazione

- Modulo di richiesta consulenza/collaborazione/segnalazione (ALL.1)
- Modulo sintesi incontro e accordi (ALL.2)

1.2 Consulenza e richiesta di collaborazione

Si tratta di un'iniziativa finalizzata a comprendere gli elementi di valutazione in una situazione di criticità o di supposto rischio per bambini e ragazzi; la consulenza può essere non nominativa o nominativa.

1.2.1 Consulenza non nominativa

1. INVIO	La scuola richiede consulenza per problematiche relative a situazioni che non dovranno essere identificate.
2. MODALITÀ	<ul style="list-style-type: none">• La scuola invia il modulo di richiesta (ALL.1) al servizio sociale attraverso mail a servizio.welfare@pec.comune.trento.it• La consulenza può avvenire in forma telefonica o attraverso un incontro e non esaurirsi con un solo contatto.
3. ESITI	<ul style="list-style-type: none">• Si esaurisce a seguito del confronto tra servizio sociale e la scuola, con l'eventuale assunzione di impegni reciproci (ALL.2)• avvio della procedura 1.2.2• avvio della procedura 1.3

1.2.2 Richiesta di collaborazione o di attivazione di un progetto integrato di rete da parte della scuola

1. INVIO	La scuola condivide con i genitori le preoccupazioni e l'opportunità di coinvolgere il servizio sociale per una collaborazione o un progetto integrato di rete.
2. MODALITÀ	La scuola invia il modulo di richiesta (ALL.1) al servizio sociale attraverso mail a servizio.welfare@pec.comune.trento.it chiedendo un incontro in presenza dei genitori.
3. ESITI	<ul style="list-style-type: none">• La collaborazione si esaurisce con il riscontro del servizio sociale e con assunzione di impegni reciproci e condivisi con la famiglia (ALL.2).• Avvio di un progetto integrato di rete¹.

¹ Vedasi appendice.

1.2.3 Richiesta di collaborazione o di attivazione di un progetto integrato di rete da parte del servizio sociale

Situazioni per le quali è presente un mandato di indagine dell'autorità giudiziaria al servizio sociale.

1. INVIO	Il servizio sociale invia al dirigente scolastico la richiesta di collaborazione, ricercando il consenso dei genitori, specificando la presenza di un mandato d'indagine dell'autorità giudiziaria.
2. MODALITÀ	Il servizio sociale chiede alla scuola un incontro finalizzato alla raccolta delle informazioni o all'avvio della collaborazione a fronte di quanto richiesto dall'autorità giudiziaria, in presenza dei genitori.
3. ESITI	Avvio di un progetto integrato di rete ² .

Situazioni in carico al servizio sociale

1. INVIO	Il servizio sociale invia al dirigente scolastico la richiesta di attivazione di un progetto integrato di rete, con il consenso dei genitori, specificando l'eventuale presenza di un mandato/decreto dell'autorità giudiziaria.
2. MODALITÀ	Il servizio sociale chiede alla scuola un incontro in presenza dei genitori finalizzato a concordare i contenuti di una progettualità condivisa (ALL.2).
3. ESITI	Avvio di un progetto integrato di rete ³ .

1.3 Segnalazione

1.3.1 La segnalazione di situazioni di disagio socio-relazionale

Per disagio socio-ambientale e relazionale si intendono quelle situazioni in cui emerge per il bambino/ragazzo una condizione di negligenza parentale che determina mancate risposte ai suoi bisogni evolutivi nell'ambito della salute, dell'educazione, dello sviluppo psico-emozionale, della protezione e dell'ambiente di vita sicuro. A titolo esemplificativo, la negligenza parentale può essere determinata da dinamiche familiari deprivate o disfunzionali, gravi conflittualità, patologie psichiatriche o di dipendenza patologica degli adulti.

1. INVIO	La scuola segnala al servizio sociale la situazione di disagio socio-relazionale, condividendo la lettura delle criticità con i genitori.
2. MODALITÀ	<ul style="list-style-type: none">• La scuola invia il modulo di segnalazione al servizio sociale (ALL.1) attraverso mail a servizio.welfare@pec.comune.trento.it• Si organizza un incontro alla presenza dei genitori, del dirigente scolastico o suo delegato e del servizio sociale.
3. ESITI	<ul style="list-style-type: none">• Avvio di un progetto integrato di rete⁴.• In assenza di una condivisione con i genitori delle preoccupazioni, in presenza di una situazione di possibile pregiudizio per i bambini/ ragazzi, la scuola valuta l'opportunità di una segnalazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni (avvio procedura 1.3.2)

2 Vedasi appendice.

3 Vedasi appendice.

4 Vedasi appendice.

1.3.2 Sospetto maltrattamento e/o abuso/ reato

Il dirigente scolastico, informato dei fatti dal personale, denuncia l'ipotesi, sufficientemente fondata, di reato trasmettendo le informazioni di cui è in possesso senza porre in essere alcun atto di accertamento o di indagine.

Nel caso di un sospetto di reato il dirigente e/o il personale scolastico non deve raccogliere elementi di prova per avere la certezza che il reato sia stato effettivamente commesso. Così facendo si corre il rischio di inquinare la raccolta degli elementi di prova che spettano, per competenza, alle autorità giudiziarie.

Nel caso di abusi o maltrattamenti che realizzano un reato perseguibile d'ufficio, la tutela di bambini e ragazzi si attua in primo luogo con la denuncia della notizia di reato o della ipotesi sufficientemente fondata.

In caso di dubbio in merito all'opportunità di procedere o meno con la segnalazione, si può attivare la procedura 2.1, sotto la forma della consulenza non nominativa.

1. INVIO	La denuncia del sospetto reato va inoltrata: <ul style="list-style-type: none">• agli organi di Polizia Giudiziaria del territorio (Ufficio Minori della Questura, Polizia di Stato, Carabinieri);• alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Trento;• alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Trento.
2. MODALITÀ	La denuncia va inoltrata per iscritto e deve contenere l'esposizione dei fatti essenziali, il giorno e l'ora della notizia, nonché le fonti di prova già note.
3. ESITI	L'autorità giudiziaria non è tenuta a dare riscontro della denuncia ricevuta, può avvalersi del servizio sociale per degli approfondimenti. In questo caso il servizio sociale richiederà l'attivazione della procedura 1.2.3 .

1.4 Formazione del personale scolastico e del servizio sociale

La condivisione di un linguaggio comune favorisce lo scambio di comunicazione e sostiene una collaborazione più efficace, nel rispetto di ruoli istituzionali distinti. La possibilità di realizzare momenti di formazione congiunta, tra il personale della scuola e del servizio sociale, garantisce la reciproca conoscenza, la comprensione delle modalità di azione degli enti, maggiore fluidità nei rapporti e più efficacia negli interventi del lavoro di rete.

I **contenuti** della formazione sono rappresentati dai comuni obiettivi di lavoro: la conoscenza delle risorse e delle potenzialità del territorio, l'accompagnamento nella crescita individuale, sociale, cognitiva di soggetti in condizione di svantaggio, l'individuazione di strumenti e di metodologie trasversali della presa in carico delle situazioni a rischio. L'esperienza di incontrare altre professionalità che partecipano, integrano e completano il lavoro del singolo ente permette di vedere oltre il proprio limite istituzionale e di porsi con maggiore disponibilità ed efficienza.

1.5 Modalità di monitoraggio e verifica

Il presente accordo non ha scadenza: è legato alla "manutenzione" che ne verrà fatta. Tutti i sistemi continuano a cambiare e pertanto è necessario ridefinire periodicamente le aree di lavoro. Per questo motivo ci si impegna a prevedere almeno un incontro l'anno tra il servizio sociale e il capo fila della rete degli istituti comprensivi di Trento per monitorare l'efficacia dell'accordo, le possibili aree di criticità e di miglioramento.

2. LA COLLABORAZIONE TRA MAGISTRATURA MINORILE-SCUOLA-SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE (integrazione del 9 giugno 2021)

Gli interventi di tutela in situazioni di pregiudizio o di reato ai danni di un bambino o ragazzo richiedono una forte integrazione tra i soggetti preposti nel rispetto delle distinte competenze e funzioni. Di seguito vengono sinteticamente elencati i rispettivi ambiti dei singoli soggetti istituzionali.

2.1 La scuola

2.1.1 Segnalazione

La scuola segnala tempestivamente, secondo il procedimento di cui al punto 1.3, tutte quelle situazioni in cui si ritenga vi sia un pregiudizio, attuale o potenziale, a carico di un minore, per rimuovere il quale siano risultati inefficaci gli ordinari interventi educativi basati sull'adesione degli esercenti la responsabilità genitoriale

2.1.2 Obbligo di denuncia

La scuola si attiene all'obbligo di denuncia all'Autorità Giudiziaria di ogni fatto che possa costituire reato sia se commesso sia se subito dal minore in carico alla scuola.

2.1.3 Rapporto col minore

La scuola supporta il minore e monitora la situazione sia prima che dopo l'eventuale provvedimento giudiziario di cui è stata messa a conoscenza.

2.1.4 Giustizia riparativa

La scuola si rende disponibile a progettare percorsi di giustizia riparativa mettendo a disposizione le proprie risorse.

2.2 La Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni

2.2.1 Notizie di reato

La Procura riceve le notizie di reato e le segnalazioni di disagio, nell'ambito delle sue funzioni di direzione di tale fase del procedimento, e coordina l'intervento dei Servizi sociali con quello delle Forze di polizia nel superiore interesse del minore.

2.2.2 Segnalazione di pregiudizio

La Procura riceve le segnalazioni relative a situazioni di pregiudizio, attuale o potenziale, in capo ai minori e, compiendo gli accertamenti preliminari di sua competenza, verifica la sussistenza dei presupposti per adire il Tribunale e richiedere l'adozione di provvedimenti a tutela dei minori.

2.2.3 Contatti

Al fine di rendere più agevole lo scambio di comunicazioni tra l'Ufficio e le altre Istituzioni firmatarie del presente Accordo, indica gli indirizzi mail cui inviare le segnalazioni:

PROCURA DELLA REPUBBLICA presso Tribunale per i minorenni di Trento
civile.procmin.trento@giustiziacert.it

2.3 IL TRIBUNALE PER I MINORENNI

2.3.1 Comunicazione decreti alla scuola

Salve particolari esigenze istruttorie che si riterrà necessario salvaguardare, il Tribunale per i minorenni comunica alla dirigenza scolastica i decreti emessi a tutela dei minori quando scaturiti da una segnalazione proveniente dalla Scuola, ovvero quando attengono alla tutela del minore/alunno, anche all'interno del contesto scolastico.

2.3.2 Indicazioni al servizio sociale e privati con affido di minori

Il Tribunale per i minorenni invita il servizio sociale o i privati– in capo ai quali, in forza di proprio decreto, è disposto l'affidamento del minore – a mettere l'istituzione scolastica a conoscenza del contenuto delle disposizioni emanate, in modo da consentire anche alla scuola di fornire alle famiglie e agli enti coinvolti il proprio contributo nell'interesse del minore.

2.3.3 Giustizia riparativa

Il Tribunale per i minorenni coinvolge la scuola in progetti di giustizia riparativa a favore del minore.

2.3.4 Formazione

Il Tribunale per i minorenni programma momenti formativi con la comunità scolastica ed il servizio sociale.

ALLEGATO 1

MODULO DI RICHIESTA CONSULENZA/COLLABORAZIONE/SEGNALAZIONE (richiesta dalla scuola al servizio sociale)

Al Servizio Welfare e coesione sociale del Comune di Trento

servizio.welfare@pec.comune.trento.it

Il dirigente scolastico _____

eventuale altro riferimento scolastico

Telefono _____

E-mail _____

- **CHIEDE UNA CONSULENZA** non nominativa
- **CHIEDE UNA COLLABORAZIONE** per
- **SEGNALA** la condizione di rischio del bambino/ragazzo

RIFERIMENTI DEL BAMBINO/RAGAZZO

Nome _____ Cognome _____

Data di nascita _____

Residenza _____

Nazionalità _____

Si allega la griglia di analisi sulla situazione personale/familiare del bambino/ragazzo.

Data _____

Firma del Dirigente

GRIGLIA DI ANALISI
sulla situazione personale/familiare

<p style="text-align: center;">BAMBINO/RAGAZZO</p> <p>salute fisica</p> <p>cura della persona</p> <p>stato psicologico</p> <p>stato cognitivo</p> <p>stato socio relazionale</p> <p>comportamento</p> <p>frequenza</p> <p>rendimento scolastico</p>	
<p style="text-align: center;">RAPPORTO CON I GENITORI</p> <p>presenza dei genitori agli incontri proposti</p> <p>alleanza educativa</p> <p>relazione figlio/genitori</p>	
<p style="text-align: center;">ULTERIORI OSSERVAZIONI</p>	

Compilato a cura di:

referente di classe _____

insegnanti _____

assistente educatore _____

ALLEGATO 2

MODULO SINTESI INCONTRO ED ACCORDI PRESI

data incontro _____

presenti all'incontro _____

bambino/ragazzo interessato _____

PREOCCUPAZIONI AFFRONTATE	
ESITI ATTESI	
CHI FA/CHE COSA	
IN CHE TEMPI	
VERIFICA DEGLI ESITI	

Firma dei presenti:

Genitori/responsabili

Referente della Scuola

Assistente sociale

Altri operatori (educatori, psicologo, neuropsichiatra,.....)

La copia del verbale viene consegnata ad ogni partecipante all'incontro.

Firma dei presenti:

APPENDICI

LA RILEVAZIONE DEL SOSPETTO MALTRATTAMENTO E ABUSO SESSUALE AI DANNI DI MINORI

Che cos'è il maltrattamento sui minori

Il maltrattamento sui minori è definito come: *“tutte le forme di maltrattamento fisico ed emozionale, abuso sessuale, trattamento negligente o nonché sfruttamento sessuale o di altro genere che provocano un danno reale o potenziale alla salute del bambino, alla sua sopravvivenza, al suo sviluppo o alla sua dignità nell'ambito di una relazione di responsabilità, fiducia o potere. “(Organizzazione Mondiale della Sanità -Rapporto 2002 “Violenza e salute”)*.

Questa definizione copre un ampio spettro di condotte maltrattanti, concretizzate sia in atti commissivi che omissivi compiuti da genitori o care givers, e distingue quattro tipologie di maltrattamento infantile (O.M.S. “Prevenire il maltrattamento sui minori”, 2006, trad. it. 2009):

- abuso fisico, si definisce l'uso intenzionale della forza fisica contro un minore, come l'insieme di quegli atti che causano un danno fisico;
- abuso sessuale, si definisce come il coinvolgimento di un minore in atti sessuali che non comprende completamente, per i quali non è in grado di acconsentire e per i quali non ha raggiunto un livello di sviluppo adeguato, o ancora che violano leggi o tabù sociali;
- abuso affettivo e psicologico, in cui il genitore o care giver, non garantisce un appropriato ambiente di supporto emotivo al minore, agendo comportamenti di denigrazione, minaccia, intimidazione, rifiuto, discriminazione ed altre forme di maltrattamento non fisico;
- incuria include sia situazioni isolate, sia un atteggiamento carente, reiterato nel tempo, da parte dei genitori o di altri membri della famiglia, che seppur in condizioni di farlo non provvedono allo sviluppo e al benessere del bambino in una o più delle seguenti aree: salute, educazione, istruzione, sviluppo affettivo, nutrizione, protezione. L'incuria non è necessariamente connessa alla povertà.

Il maltrattamento sui minori può essere associato ad altre forme di violenza, inclusa la violenza interpersonale rivolta al partner, la violenza sociale, che include la violenza fra i giovani.

Il maltrattamento può avvenire in contesti diversi e gli autori possono essere: genitori ed altri membri della famiglia, amici, conoscenti, estranei, altre persone con posizioni di autorità, come insegnanti, operatori, ecc., altri minori.

È considerato maltrattamento anche l'assistere a forme di violenza in ambito familiare (violenza assistita) quando il minore fa esperienza, diretta o indiretta, di atti di violenza fisica, verbale, psicologica, sessuale ed economica, su figure di riferimento o su altre figure affettivamente significative, minori e/o adulte, da minori su minori e/o su altri membri della famiglia (CISMAI 2003).

Personale scolastico e obbligo di denuncia: orientamenti degli uffici giudiziari 2004

Nel 2004 gli Uffici giudiziari della Procura della Repubblica di Trento e di Rovereto e della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Trento hanno condiviso degli orientamenti con la Sovrintendenza scolastica in tema di “Personale scolastico e obblighi di denuncia”.

Riconoscendo l'attualità di tali disposizioni si riporta uno stralcio del documento:

Al fine di offrire alla Sovrintendenza scolastica della provincia di Trento uno strumento di lavoro utile al fine indicato, gli Uffici giudiziari della Procura della Repubblica di Trento e di Rovereto e della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Trento hanno condiviso i seguenti orientamenti, sulla base dei quali le linee-guida o istruzioni potrebbero essere elaborate e diffuse.

I) NORME DI RIFERIMENTO

Le norme di riferimento sono contenute negli art. 331 e 332 del codice di procedura penale, che recitano:

Art. 331 Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio.

“1. Salvo quanto stabilito dall'art. 347, i pubblici ufficiali (357 c.p.) e gli incaricati di un pubblico

servizio (358 c.p.) che nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di un reato perseguibile di ufficio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito.

2. La denuncia è presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero (51) o a un ufficiale (57) di polizia giudiziaria (107 att; 221 coord).

3. Quando più persone sono obbligate alla denuncia per il medesimo fatto esse possono anche redigere e sottoscrivere un unico atto.

4. Se nel corso di un procedimento civile o amministrativo emerge un fatto nel quale si può configurare un reato perseguibile di ufficio, l'autorità che procede redige e trasmette senza ritardo la denuncia al pubblico ministero (106 att.)”.

Art. 332 Contenuto della denuncia

“1. La denuncia contiene la esposizione degli elementi essenziali del fatto e indica il giorno dell'acquisizione della notizia nonché le fonti di prova già note. Contiene inoltre quando è possibile le generalità, il domicilio e quanto altro valga alla identificazione della persona alla quale il fatto è attribuito ,della persona offesa e di coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione del fatti”.

Gli uffici giudiziari interessati alla presente comunicazione hanno condiviso le seguenti valutazioni:

a) tanto il personale insegnante, quanto il personale di segreteria rientrano nella categoria dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio. Non vi rientrano, invece i collaboratori scolastici;

II) OGGETTO DELL'OBBLIGO DI DENUNCIA

L'obbligo di denuncia non è limitato ai casi di abuso sessuale, ma si estende a tutti i reati perseguibili d'ufficio. Si possono citare ad esempio, nell'area della tutela dei minori di età, i reati di cui agli artt.570,commi 1 e 2 (violazione degli obblighi di assistenza familiare o verso fanciulli), 610 (violenza privata), 612, comma 2 (minaccia grave), 582, (lesioni personali di un certo rilievo), 605 (sequestro di persona) codice penale.

III) REATI PERSEGUIBILI A QUERELA

Quanto ai reati perseguibili a querela l'obbligo non sussiste, ma qualora la parte offesa sia un minore di età inferiore agli anni 14, la denuncia è raccomandata allo scopo di consentire all'Autorità giudiziaria di nominare nell'ipotesi che gli esercenti la potestà si astengano discutibilmente dal proporre la querela ,altro soggetto (curatore speciale)che vagli l'opportunità di proporla in loro vece. Oltre che in tale ipotesi, sempre in caso di reato perseguibile a querela, è raccomandata la segnalazione alla Procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, allorché il reato sia sintomo o si accompagni ad una situazione di sofferenza o disagio del minore nella propria famiglia.

Qualora vi siano dubbi sulla perseguibilità o meno d'ufficio, è opportuno che ci si consulti con soggetto competente. Al riguardo, si conferma che l'Ufficio della Procura della Repubblica presso il Tribunale dei minorenni resta, come sempre, disponibile ad essere informalmente consultato in tali ipotesi.

IV) NOTIZIA DI REATO PERSEGUIBILE D'UFFICIO

La denuncia è obbligatoria , nei termini sopra indicati, quando il fatto, appreso dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle sue funzioni, consiste in un accadimento riconducibile ad una ipotesi di reato.

L'apprendimento del fatto può derivare tanto da una narrazione orale o scritta, quando da una significativa rappresentazione gestuale o grafica .Quest'ultima, ove raffiguri una “scena” sessuale coincidente con un'ipotesi di reato sia accompagnata da congruenti elementi di contorno che la facciano ritenere connessa ad un evento storicamente verificatosi e non a mera fantasia ,è da ritenere in senso pieno notizia di un reato.

La narrazione o rappresentazione può provenire dalla vittima o da un terzo e, naturalmente, la situazione è assai delicata, quando i terzi sono, a loro volta, bambini.

V) INDICATORI DI ABUSO SESSUALE E LE AZIONI CONSEGUENTI

Consegue alle precedenti considerazioni che non è sufficiente a determinare l'obbligo di denuncia l'opinione dell'operatore che determinati comportamenti o azioni del minorenne costituiscano indizi, in senso lato, di un reato perseguibile d'ufficio.

Ci si riferisce ai cosiddetti indicatori di abuso sessuale, che sono, peraltro, di varia natura. La letteratura descrive un'ampia gamma di indicatori, la cui genericità spazia da un grado medio, com'è nel caso di linguaggio scurrile, di conoscenze eccessive, in relazione all'età, in materia sessuale, di atteggiamenti o giochi erotizzati, ad un grado più elevato, com'è nel caso di posizioni/reazioni di particolare chiusura/apertura nei confronti dell'altro sesso, di disturbi dell'alimentazione o del sonno o dell'attenzione o dell'umore, di immotivate reazioni di aggressività, di tendenza all'isolamento, di trascuratezza nell'igiene (o rifiuto di lavare certe parti del corpo), di disturbi somatici, come la stitichezza e altro.

Qualora ricorrano tali indicatori, se pure non sussiste l'obbligo della denuncia di reato, ne è opportuna la segnalazione agli organi di protezione dell'infanzia, ivi compresa, se del caso, la Procura della Repubblica presso il Tribunale dei minorenni, allorché sia fondato ritenere segnali di grave disagio o di notevole rischio educativo a carico del minore.

A maggior ragione, medesimo adempimento è richiesto in presenza di indicatori di abuso più specifici di quelli sopra richiamati, quali le tracce sul corpo del bambino, di lesioni, irritazioni cutanee sospette, ecchimosi, ecc., che pur costituendo precisi indizi di reato, non sono ancora sufficienti, se non accompagnati da ulteriori indizi convergenti nel medesimo senso, ad integrare la fattispecie costitutiva dell'obbligo di denuncia.

La segnalazione di tali casi agli organi di protezione dell'infanzia e, in particolare, alla Procura per i minorenni consente di approfondire le conoscenze della situazione e, così, di acquisire più precise informazioni che verranno pure a dissipare o, invece a corroborare le supposizioni di sussistenza di una fattispecie criminosa.

VI) TEMPI DELLA DENUNCIA

In presenza dei suesposti presupposti, la denuncia va fatta senza ritardo al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria. Senza ritardo significa senza ritardo, dunque al più presto, subito. In particolare, senza por tempo in mezzo, nel senso che non è concesso alcun indugio, motivato dall'esigenza di eseguire accertamenti, approfondimenti conoscitivi ulteriori a fini di verifica dell'informazione appresa. Su questo punto non è consentita deroga alcuna. Al più, è consentito consultarsi immediatamente con soggetto competente, al solo fine di verificare che sussistano gli estremi dell'obbligo di denuncia.

VII) DESTINATARIO DELLA DENUNCIA

L'Ufficio destinatario della denuncia è la Procura della Repubblica competente per territorio, nel caso che l'indiziato – noto o meno- sia maggiore di età, o la Procura per i minorenni, qualora l'indiziato sia minorenne. In alternativa, la denuncia può efficacemente essere comunicata ad un ufficiale di polizia giudiziaria.

La commissione di un reato che abbia come vittima una persona minore degli anni 18 può rendere necessario che vengano intraprese azioni a sua tutela. Pertanto, si raccomanda che copia della denuncia trasmessa per competenza alla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario sia inviata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, affinché quest'ultima possa intraprendere le iniziative di tutela del caso.

La segnalazione ad altri soggetti, pur se tenuti, a loro volta, alla denuncia, non assolve al relativo obbligo. Ciò vale tanto per la segnalazione al Dirigente scolastico, quanto per quella, anch'essa diffusa nella prassi, rivolta al servizio sociale territoriale.

La denuncia anonima all'ufficio designato dalla legge non soddisfa, quanto meno, l'esigenza di dare la prova dell'adempimento dell'obbligo di denuncia.

VIII) FORMA DELLA DENUNCIA

La denuncia deve essere redatta per iscritto anche mediante verbalizzazione di dichiarazioni orali, poi sottoscritte, raccolte da personale degli Uffici destinatari della denuncia. La denuncia può essere inviata anche a mezzo posta, sempre che ciò non ne ritardi oltre misura la presa di conoscenza da parte dell'Ufficio destinatario della denuncia.

IX) RISERVATEZZA

Salvo diversa indicazione degli organi competenti, della denuncia non si devono informare i genitori, se sono costoro i presunti autori del reato.

X) OBBLIGO DEL SEGRETO E DEL RISPETTO DELLA PRIVACY

Quando vi è obbligo di denuncia cade in toto l'obbligo del segreto e, in larghissima misura, quello del rispetto della privacy.

Trento, 23/09/04

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TRENTO (dott. Dragone)

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TRENTO (dott. Pavone)

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI
TRENTO (dott. Turri)

IL PROGETTO INTEGRATO DI RETE

In questa metodologia di lavoro si ritiene funzionale l'assunzione del paradigma familiare, che includa il bambino/ragazzo, i suoi genitori e i suoi altri riferimenti di cura.

Obiettivo principale del progetto integrato è quello di accompagnare la famiglia nel superamento del problema attraverso la valorizzazione delle proprie competenze, risorse, capacità.

Per la predisposizione del progetto integrato è necessario che l'utente sia informato da entrambi i servizi e che lo stesso dia il consenso allo scambio di informazioni tra gli operatori. Il progetto integrato si articola in incontri con una frequenza periodica concordata dagli operatori coinvolti e può prevedere la partecipazione di altri operatori che sostengono la famiglia. Presuppone l'attivazione di iniziative condivise tra il servizio sociale, la scuola e la famiglia a supporto del bambino/ragazzo nel suo percorso educativo e formativo in una cornice di progetto di vita.

Solo in situazioni di emergenza ed urgenza i due servizi possono agire separatamente, salvo informare al più presto l'altro servizio delle iniziative intraprese. Il passaggio di informazioni tra gli operatori coinvolti può avvenire reciprocamente in relazione alle singole prese in carico tramite mail o contatti telefonici.

Fra gli operatori coinvolti nel progetto viene esplicitamente individuato dagli stessi un referente, che assicurerà il coordinamento del gruppo di lavoro.

Gli elementi costituenti il lavoro integrato che può trovare forma attraverso un accordo cartaceo, condiviso con la famiglia, sono l'individuazione dei soggetti coinvolti e delle loro responsabilità, la definizione degli obiettivi ed i risultati attesi, l'individuazione delle azioni da implementare e risorse da utilizzare, i tempi di verifica circa il raggiungimento del risultato atteso e necessari per ulteriori valutazioni e progettazioni.

La conclusione del progetto integrato, come le altre fasi, è concordata con la famiglia.

La scuola rappresenta il bisogno, ma è importante avere tutti presente che in un'ottica di lavoro integrato, quest'ultimo viene valutato in forma partecipata insieme alla famiglia per arrivare alla definizione dell'intervento più adatto per ogni singolo bambino/ragazzo.

Scuola e servizio sociale attingono a diverse risorse:

Gli interventi che la scuola può mettere in campo, su valutazione del personale scolastico, si possono concretizzare:

- l'attivazione di un percorso educativo personalizzato;
- la co-progettazione di azioni dentro e fuori la scuola con supporto di educatori professionali;
- supporto dello sportello di ascolto per studenti, genitori, insegnanti;
- l'attivazione di interventi di prevenzione e sensibilizzazione rivolti ai diversi componenti della comunità scolastica;
- formazione alle diverse componenti della comunità scolastica.
- Gli interventi attivati su valutazione del servizio sociale possono essere:
- interventi di sostegno psico-sociale, offerti alla famiglia all'interno dei colloqui con l'assistente sociale;
- interventi di sostegno alla genitorialità, offerti ai genitori all'interno dei colloqui con l'assistente sociale o in forma grupppale all'interno di gruppi di supporto alla genitorialità;
- interventi educativi domiciliari volti a sostenere i bisogni evolutivi e a sviluppare le capacità dei bambini/ragazzi, anche con finalità formative e di orientamento. Sono finalizzati inoltre ad accompagnare i genitori nel soddisfacimento dei bisogni di crescita del proprio figlio e nel favorire la relazione genitori/figli;
- centri socio-educativi territoriali che prevedono lo sviluppo di interventi di sostegno e accompagnamento e/o attività educative e di animazione finalizzate all'integrazione di bambini/ragazzi in situazione di disagio e svantaggio sociale con gruppi di coetanei e/o con realtà associative locali e/o con altre espressioni del tessuto sociale;
- interventi semiresidenziali che si svolgono all'interno delle strutture residenziali e si concretizzano in accoglienze diurne di ragazzi che presentano il bisogno di un accompagnamento più individualizzato;
- interventi in strutture residenziali/affidamento familiare rivolti a bambini/ragazzi appartenenti a nuclei familiari in condizioni di svantaggio e/o disagio tali da richiedere una loro temporanea accoglienza presso una struttura o altra famiglia;

- attivazione di rete di prossimità a supporto della quotidianità familiare e delle relazioni. Il Servizio Welfare e coesione sociale ha attivo lo Sportello affetti speciali.

Il servizio sociale può farsi inoltre promotore insieme alla scuola di percorsi di conoscenza e co-progettazione che coinvolgono le diverse risorse del territorio (privato sociale, associazioni, realtà di volontariato, cittadini attivi,...) a supporto delle famiglie.

BUONE PRASSI NEL LAVORO DI COMUNITÀ TRA SCUOLA-SERVIZIO SOCIALE -TERRITORIO

Il lavoro di accompagnamento dei bambini/ragazzi nel loro percorso di crescita passa anche attraverso il potenziamento ed il miglioramento della collaborazione fra insegnanti, famiglie, assistenti sociali ed educatori professionali delle sedi territoriali, soggetti di volontariato e privato sociale.

La presenza all'interno del Servizio Welfare e coesione sociale della figura dell'educatore professionale, quale riferimento istituzionale per le realtà che operano sul territorio, ha l'obiettivo di armonizzare la realizzazione di attività collocate territorialmente all'interno di un disegno educativo coerente con l'Area minori e famiglie.

Conseguentemente si ritiene importante promuovere la collaborazione nelle seguenti aree di lavoro:

- uno scambio delle informazioni costante (attività extrascolastiche del terzo settore e del volontariato, anche in collaborazione con la scuola, ecc.);
- la realizzazione di azioni specifiche condivise e co-progettate;
- la condivisione di spazi e luoghi su attività di reciproco interesse.

Area: scambio di informazioni

Promozione di almeno due incontri annuali, tra referenti individuati dalla scuola e dai referenti del servizio sociale territoriale per:

- condividere alcuni aspetti della programmazione della scuola con il territorio;
- aggiornare le conoscenze delle realtà educative attive sul territorio e le loro azioni a favore di bambini e ragazzi;
- individuare eventuali piste di collaborazione;
- raccordarsi con Protocollo città scuola, l'azione del Distretto dell'educazione, Trento Città amica dei bambini e dei ragazzi.

Area: co-progettazione

La scuola con gli educatori professionali referenti territoriali può condividere:

- eventuali percorsi attivi con gli enti di terzo settore che lavorano nell'extra-scolastico;
- la formazione dei genitori con l'obiettivo di favorire la collaborazione con la scuola (regole, comunicazioni, compiti);
- la formazione congiunta tra operatori (insegnanti, operatori del terzo settore e servizio sociale).

Area: condivisione di luoghi

La valorizzazione del ruolo della scuola nella comunità come luogo per famiglie, bambini e ragazzi, può garantire nuove possibilità socializzanti dove tessere relazioni solidali e significative, favorendo la definizione dei ruoli, agevolando le relazioni anche istituzionali, ed uno scambio "formativo" alla pari tra famiglie più competenti e famiglie con fragilità. A tal fine appare importante l'utilizzo degli spazi scolastici, di quelli disponibili sui vari territori e di quelli pubblici come luoghi di realizzazione di attività condivise. Tutto questo anche sostenuto da regolamenti⁵ e strumenti messi a disposizione dall'Amministrazione comunale come, ad esempio, i patti di collaborazione⁶.

Modalità di collaborazione già in atto

- Contatto diretto con l'educatore professionale referente territoriale

⁵ Regolamento per l'utilizzo degli immobili scolastici in orario extra scolastico (2000): l'amministrazione comunale riconosce "...la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile,..." anche attraverso la possibilità di concedere in uso gli spazi scolastici (secondo quanto previsto dal regolamento), anche per attività nel tempo extra-scuola.

⁶ L'Amministrazione si è dotata di uno strumento di collaborazione con i cittadini denominato "Patto di collaborazione". Questo strumento può essere utile (peraltro già utilizzato da tante scuole) al fine di promuovere attività di responsabilizzazione e cittadinanza attiva da parte dei bambini/ragazzi anche attraverso la gestione e la sistemazione di luoghi pubblici o ad uso comune situati nei vari territori della città.

- Incontri annuali di scambio informazioni e programmazione
- Incontri su attività specifiche
- Partecipazione a tavoli/gruppi di lavoro presenti sul territorio che hanno come focus le azioni a favore delle famiglie, dei bambini e dei ragazzi.

Modulo scheda per co-progettazioni territoriali

SCHEMA DI PROGETTO

PROGETTO (titolo)	
Referente (nome, cognome e telefono)	
Premessa (analisi contesto/problema/ perché è nato)	
Area d'intervento	<input type="checkbox"/> area coesione sociale <input type="checkbox"/> area sostegno alle famiglie <input type="checkbox"/> contrasto al disagio ed alla vulnerabilità sociale
Priorità	<input type="checkbox"/> promozione di un sistema di welfare equo, solidale e sostenibile <input type="checkbox"/> cura del capitale sociale <input type="checkbox"/> sostegno alle famiglie nelle funzioni educative <input type="checkbox"/> sostegno alle famiglie nelle funzioni di cura <input type="checkbox"/> attuazione delle politiche di integrazione socio-sanitaria <input type="checkbox"/> sostegno alle famiglie nella funzione di risposta ai bisogni primari
Obiettivo generale	
Obiettivi specifici	
Territorio interessato	
Destinatari	
Descrizione attività e metodo che verrà utilizzato	
Tempi di realizzazione previsti (fasi)	
Soggetti che saranno coinvolti	
PIANO DI VALUTAZIONE	
Soggetto/i che valuterà/valuteranno	
1. Criteri	<p>Rilevanza</p> <input type="checkbox"/> elevato grado di gravità <input type="checkbox"/> elevato grado di rischio <input type="checkbox"/> condivisione da parte di altri soggetti <input type="checkbox"/> diffusione del problema <p>Incisività</p> <input type="checkbox"/> efficacia <input type="checkbox"/> generatore di cambiamenti e ricadute stabili <input type="checkbox"/> rinforzo capacità di risposta complessiva del Territorio <input type="checkbox"/> integrazione fra servizi, privato sociale e società civile <p>Sostenibilità</p> <input type="checkbox"/> promozione di processi autonomi

	<input type="checkbox"/> generazione di capitale sociale <input type="checkbox"/> azione di empowerment <input type="checkbox"/> economicità
2. Esiti attesi ed indicatori che verranno utilizzati (riferiti ai criteri)	Rilevanza Incisività Sostenibilità
3. Strumenti di raccolta dati	
RISORSE	
1. Fonte di finanziamento	Specificare: _____
2. Soggetto finanziatore	Specificare: _____
3. Risorse non economiche	
4. Adempimenti	Numero, tempi
VALUTAZIONE IN ITINERE / FINALE	
Data avvio progetto e data valutazione	
Breve descrizione attività svolta	
1. Esiti/risultati ottenuti in riferimento agli indicatori previsti	Rilevanza Incisività Sostenibilità
Considerazioni finali	

LEGENDA

Area di intervento: vedi schema attuativo del Piano sociale (indicare quella prevalente).

Priorità: barrare una o più caselle per un massimo di tre.

Obiettivo generale: vedi schema attuativo del Piano sociale.

Obiettivi specifici: da individuare di volta in volta.

Territorio Interessato: Territorio Val d'Adige, Comune, Circostrizione, quartiere, area.

Destinatari: destinatari del progetto ed eventuali beneficiari.

Descrizione attività/metodo: descrizione a grandi linee dell'attività che si intende realizzare e del metodo utilizzato (analisi dati, ricerca azione, gruppi e/o tavoli di lavoro, gruppi di regia, ecc.).

Tempi di realizzazione previsti: indicare i tempi indicativi per la realizzazione, anche per fasi.

Soggetti coinvolti: specificare i soggetti coinvolti nel progetto fin dall'inizio ed eventualmente quelli che si ha intenzione di coinvolgere.

Valutazione: barrare una o più caselle per criterio, esplicitare gli indicatori e gli strumenti che si utilizzeranno per raccogliere i dati (registri, questionari, gruppi focus, ecc.).

Risorse economiche: 1. specificare se esistente, la fonte di finanziamento (delibera, convenzione, ecc.), 2. specificare, se esistente, il soggetto finanziatore.

Risorse non economiche: specificare se coinvolto personale interno o esterno all'ente, volontari, ecc.